Bur n. 166 del 24/11/2026

(Codice interno: 595891)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 21153 del 6 novembre 2026

MORANDINI CESARE E RICCARDO s.n.c. - Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava di calcare da taglio denominata "Monte Loffa". Comune di localizzazione: Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato da Morandini Cesare e Riccardo s.n.c., riguardante la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava di calcare da taglio denominata "Monte Loffa" in comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), subordinatamente al rispetto di una condizione ambientale.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"*;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Morandini Cesare e Riccardo s.n.c, con sede a Sant'Anna d'Alfaedo (VR), Via C. Battisti n. 104/A CAP 37020, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 215220 e 215218 del 10/04/2026);

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";

VISTA la nota prot. n. 254269 del 05/05/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/05/2026 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

VISTA la DGR n. 2321 del 30/07/2004 dal titolo "*Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio, denominata "MONTE LOFFA", sita in Comune di Sant'Anna .d'Alfaedo*" da ultimo prorogata con Decreto n. 165 del 22/04/2020;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto prevede la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava di calcare da taglio denominata "Monte Loffa" nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) al fine di consentire l'estrazione del volume residuo di materiale ancora estraibile pari a circa 12.745 mc;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non sono pervenute osservazioni al progetto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "*Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 241 in data 26/06/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia di 20 anni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 04/11/2026, premesse le valutazioni di seguito indicate: *"[...]*

- *l'intervento prevede il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava "Monte Loffa" ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2018 senza apportare variazioni alle superfici di cava e alla volumetria residua da estrarre e la contestuale approvazione di una variante non sostanziale ai sensi dell'art. 14 del PRAC relativa alla realizzazione di una berma intermedia sul fronte occidentale di scavo per migliorare la sicurezza dello stato dei luoghi e l'apporto di 1000 mc di terreno vegetale ai fini della ricomposizione ambientale del sito d'intervento;*
- *Il giacimento residuo interessa un'area di circa 21.447 m² ed è composto da un banco utile dotato di spessore pari a 6,5 m, risultando quindi un volume estraibile di 25.491 m³;*
- *considerata una percentuale di scarto sul volume del banco utile attestabile intorno al 50% ne deriva un volume residuo di materiale ancora estraibile pari a 12.745 m3;*
- *Il cronoprogramma degli interventi prevede che la durata stimata per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione finale) è di venti anni;*

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le ulteriori indicazioni di seguito specificate;

CONSIDERATO che i terreni su cui insiste il progetto ricadono in aree soggette a Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923), e che l'U.O. Servizi Forestali di Verona si è espressa con nota prot. 307928 del 05/06/2026 e prot. 348262 del 16/06/2026 non ravvisando motivi ostativi all'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che, in merito agli aspetti progettuali, la realizzazione della berma intermedia sul fronte occidentale finalizzata ad interrompere la verticalità della parete di scavo comporta l'avvicinamento dello scavo alla strada prossima all'area di cava (via Baita ei Fiori), dai 5 metri previsti nell'autorizzazione di cui al Decreto n. 165 del 22/04/2020, a 3 m;

RITENUTO che tale avvicinamento degli scavi alla sede stradale di via Baita ei Fiori rientri nell'ambito delle modifiche non sostanziali previste all'art. 14 lettera d) del P.R.A.C. vigente;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio della deroga all'avvicinamento degli scavi alla sede stradale, in fase autorizzativa la ditta dovrà presentare apposito studio in merito al mantenimento delle condizioni di stabilità della sede stradale in riferimento alla nuova situazione estrattiva

CONSIDERATO altresì che nel procedimento autorizzativo dovrà essere interessato il soggetto gestore del manufatto in questione, ai sensi dell'art. 15 comma 7 del P.R.A.C. vigente.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Valutazione previsionale di Impatto Acustico presentata, alle condizioni operative dichiarate dalla Ditta, è da ritenersi corretta per quanto concerne la valutazione previsionale di impatto acustico determinata dalle attività di progetto descritte;

VALUTATO comunque necessario che, ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione per le fasi di esercizio, secondo la specifica condizione ambientale prevista;

RITENUTO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere che, nel caso venissero utilizzate miscele cementizie per sigillare le fratture che dovessero formarsi sul piazzale, tali miscele non debbano contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente, in particolare quando tali sostanze, ad esempio, siano:

a. *caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell'eventuale forma degradata o metabolizzata;*
b. *siano persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);*

c. *siano in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina;*

CONSIDERATO che, in ogni caso, poiché le sole schede di sicurezza non danno informazioni sulle sostanze presenti in percentuali minori dell'1%, il Proponente dovrà prevedere che, prima dell'inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore ed i materiali utilizzati, dovranno essere effettuate le analisi di questi ultimi al fine di verificare l'assenza delle sostanze di cui sopra e che i referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi;

CONSIDERATO che il proponente prevede per il reinserimento ambientale del sito estrattivo un apporto di circa 1000 mc di materiale terrigeno nell'arco di 20 anni;

CONSIDERATO che il materiale apportato dall'esterno ai fini della ricomposizione dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l'unità cartografica di riferimento), ovvero del DM 46/2019 in caso di ripristino ad uso agricolo, e che inoltre le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;

CONSIDERATO che, prima dell'inizio del conferimento in cava di terre e rocce da scavo, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava e nell'area di cava (qualora possibile), sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;

RITENUTO che, il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:

- *limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cava e in uscita dalla stessa, in particolare lungo i percorsi sterrati (con valori massimi non superiori a 20 km/h)*
- *utilizzo di cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o eventuale materiale polverulento*
- *nelle giornate di intensa ventosità, ridurre le operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti o sospendere le stesse quando siano evidenti i fenomeni di risollevamento.*
- *i depositi di eventuale materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, devono essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione devono essere protetti mediante coperture.*
- *preferire l'utilizzo di mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione EURO 5 e STAGE IV. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione, si dovranno preferire mezzi che adottano le migliori tecnologie intese come categoria STAGE per le macchine operatrici ed EURO per i trasporti su strada;*

CONSIDERATO che nel caso di comprovate segnalazioni l'autorità competente si riserva di prescrivere un monitoraggio delle emissioni di polveri;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO e condiviso l'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 241 in data 26/06/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e integrate con le indicazioni precedentemente descritte;

RITENUTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità dovrà essere pari a 20 (venti) anni;

[...]"

ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato positivo n. 241 del 26/06/2026, nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa e della condizione ambientale di seguito riportata:

n.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
1	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Emissioni acustiche Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico",* al fine di verificare i limiti applicabili previsti dal DPCM 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata in condizioni di massima gravosità al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
	Soggetto verificatore	ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 04/11/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04/11/2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato positivo n. 241 del 26/06/2026, nel rispetto delle indicazioni e della condizione ambientale riportata in premessa;

3) che l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 20 (venti) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

5) Di trasmettere il presente provvedimento a Morandini Cesare e Riccardo s,.n.c. (CF e P.IVA 02427310236), con sede legale in Via C. Battisti n. 104/A - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), (PEC*:* info@morandinipietre.it*)* e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali - U.O. Servizi Forestali, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV;

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna